



COMUNE DI CROSIA

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 75/2017

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 07/07/2020

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure relative alla progressione verticale. Essa consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti dell'Ente, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria superiore e si attua attraverso procedure di selezione interna.

Art. 2 - Condizioni per l'attivazione delle procedure di progressione verticale

1. Per il triennio 2020-2022, in conformità a quanto disposto dall'art. 22 comma 15 D.Lgs. 75/2017, come modificato dall'articolo 1, comma 1-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 il Comune di Crosia, al fine di valorizzare le professionalità interne, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.
2. Il numero di posti destinati alle selezioni interne è individuato nel Piano triennale dei Fabbisogni di personale e non può, comunque, superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
3. Nel provvedimento di indizione del procedimento di selezione sono individuati il settore, l'ufficio/servizio, il profilo professionale e la categoria cui è riservata la selezione.

Art 3 - Bando di selezione

1. I bandi di selezione, predisposti dal Settore Amministrativo – Ufficio Personale - sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni all'Albo Pretorio e sono trasmessi tramite e - mail a tutti i dipendenti e sarà data informativa alle Organizzazioni sindacali e alle R.S.U.
2. L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato dopo la scadenza del bando originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande; esso deve essere motivato.
3. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando precedente.
- 3- Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione alle procedure

1. Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla categoria superiore i dipendenti di ruolo in possesso, entro il termine di presentazione della relativa domanda, dei seguenti requisiti:
 - a. inquadramento nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione;
 - b. anzianità minima nella categoria di cui al punto a, non inferiore a 24 mesi;
 - c. possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per il profilo per il quale è indetta la selezione e precisamente:
 - per la categoria B: diploma di scuola secondaria di primo grado e/o specifiche attestazioni richieste dall'avviso di selezione e dal profilo da ricoprire;
 - per la categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale ed eventuali requisiti aggiuntivi previsti dall'avviso di selezione;

- per la categoria D: diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM);
- d. non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti la data di scadenza dell'avviso.

Art. 5 – Prove selettive

1. Le procedure selettive prevedono l'espletamento di:

- una prova scritta consistente nello svolgimento di un elaborato e/o stesura di un provvedimento amministrativo; test o quiz a risposta multipla; analisi e/o soluzione di un caso su tematiche attinenti le attività da svolgere inerenti la categoria e il profilo professionale del posto messo a selezione, che si intende superata solo se il candidato otterrà un punteggio almeno pari a 21/30;
- un colloquio volto a valutare le capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi, verterà su argomenti inerenti la materia cui è riferibile il posto messo a bando, che si intende superata solo se il candidato otterrà un punteggio almeno pari a 21/30.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta da tre membri nominata con determinazione del Responsabile del settore Amministrativo – Ufficio Personale.

Almeno un terzo dei componenti della commissione, salvo motivata impossibilità, è riservata alle donne.

Art. 7 – Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata tenendo conto della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il più giovane di età.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

2. La graduatoria di merito e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo – Ufficio Personale.

3. La graduatoria viene utilizzata esclusivamente nei limiti dei posti messi a selezione.

Art. 8 - Pubblicità

1. Il bando relativo alle presenti procedure di selezione verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per almeno quindici giorni.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 (quindici) giorni all'Albo pretorio comunale.